

REGOLAMENTO

PER LA GESTIONE DEL CENTRO PRIVATO DI PESCA "LANCA RONCHETTO"

(autorizzazione provinciale n. 943/2011)

Premessa

L'area Comunale C.P.P. "Lanca Ronchetto" definita come "acque pubbliche in disponibilità privata" come da classificazione delle acque della l.r. 5 dic 2008 n° 31 art 137, e collegata con il Fiume Po, è stata realizzata mediante interventi di riqualificazione ambientale su ex cava. L'area, oggetto del presente regolamento, è destinata ad uso pubblico, sia come Centro Privato di Pesca (in seguito "C.P.P.") gestito dal Comune di Motta Baluffi, sia come ambiente da valorizzare ulteriormente ai fini ricreativi e didattici.

Il presente regolamento potrà subire deroghe in funzione di eventi speciali non continuativi, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale.

Il presente regolamento si applica all'Area Comunale "Lanca Ronchetto", delimitata ed individuata come da allegato A e destinata ad uso pubblico.

NORME PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA

Art 1. Permesso di pesca

La pesca nelle zone individuate può essere esercitata in deroga alle norme generali di legge in materia di obbligo di licenza ma è soggetta al rispetto della seguente regolamentazione.

L'esercizio della pesca è riservato ai titolari di appositi permessi, i cui cartellini sono reperibili presso gli Uffici Comunali del Comune di Motta Baluffi o presso eventuali soggetti terzi autorizzati dal Comune di cui dare apposita indicazione in loco.

Cartellino azzurro: permesso annuale riservato ai residenti del Comune di Motta Baluffi

Per i non residenti:

Cartellino viola – permesso annuale

Cartellino verde – permesso week-end (sabato e domenica)

Cartellino rosso – permesso giornaliero

Fino a 13 anni compiuti e oltre i 65, il rilascio del permesso giornaliero è gratuito.

Le tariffe dei permessi sono determinate con specifico provvedimento della Giunta Comunale e potranno dalla stessa essere contingentati al fine di salvaguardare un equilibrato utilizzo dello specchio d'acqua.

Art 2. Orario di pesca

E' consentita la pesca nelle ore notturne, praticabile da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima dell'alba, solo da terra e nel rispetto della normativa vigente in materia di pesca.

Art 3. Disposizioni generali

- E' vietata la pesca dai pontili
- I pesci potranno essere trattiene solo dai titolari di cartellino azzurro, fatte sempre salve le limitazioni generali previste per le specie e le misure minime.
- Il pesce pescato nel C.P.P. deve essere esportato morto.
- Sono vietati la pesca e il transito con canne montate ad una distanza inferiore di 40 m dalle linee elettriche
- Le pasture vietate sono quelle a base di sangue e larve di mosca carnaria.
- E' vietato per la pesca l'uso di qualsiasi tipo di motore.
- E' vietato l'uso di ecoscandaglio e strumentazione elettronica in genere, che non dovranno essere tenuti sul natante durante la pesca in Lanca.

Tutti i pescatori potranno pescare in un raggio massimo di 30 m dalla propria postazione o imbarcazione.

E' vietato introdurre nella Lanca qualsiasi oggetto mobile o fisso che possa modificare il fondo e l'aspetto esteriore dello specchio d'acqua

Le postazioni di pesca saranno regolate da apposita tabellatura in zone idonee individuate preventivamente dal Comune per la sicurezza dei pescatori.

Art 4. Vigilanza e sanzioni

Il controllo e la vigilanza sono di competenza della Polizia Locale oltre che di eventuale personale appositamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale.

Per i divieti e le relative sanzioni in materia di pesca trovano applicazione gli articoli 146/147 della L.R. 05.12.2008 n.31. In caso di violazione delle norme sulla pesca il permesso rilasciato ai sensi dell'art. 1 del presente regolamento sarà ritirato.

Per quanto non espressamente richiamato dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa statale, regionale e provinciale in materia di pesca e tutela del patrimonio ittico.